

Pensioni più alte se si cambia metodo di calcolo

Antonello Orlando, 13.07.24

La sentenza 112/2024 della Corte costituzionale (si veda il «Sole 24 Ore» del 28 giugno) non ha accolto le richieste di un lavoratore che ha riscattato la laurea nel 1996 e si è pensionato nel 2019 maturando, per effetto del riscatto, un assegno integralmente calcolato con metodo retributivo, di valore inferiore a quello che sarebbe spettato mantenendo il metodo misto.

Non è possibile, infatti, neutralizzare i contributi accreditati in seguito a riscatto di laurea né mutare in modo arbitrario il metodo di calcolo della pensione al momento della liquidazione dell'assegno.

Va tuttavia rilevato che, in alcuni casi, è esplicitamente prevista la facoltà di modificare il metodo di calcolo dell'assegno anche poco prima di accedere a pensione. Ad esempio è possibile passare dal metodo misto a quello contributivo puro anche contestualmente alla domanda di pensionamento, se il lavoratore è in possesso dei requisiti previsti dalla legge Dini (15 anni di contributi di cui almeno 1 settimana collocata prima del 1996 e 5 anni successivi al 1995, con una anzianità inferiore ai 18 anni al 1995). I destinatari del metodo retributivo puro: dal momento che per tali persone l'opzione al contributivo è teoricamente inibita, basterà possedere almeno un contributo in un'ulteriore gestione rispetto a quella principale e scegliere una pensione in totalizzazione (Dlgs 42/2006), che comporta, generalmente, il ricalcolo contributivo.

Vi sono poi ulteriori scelte che possono influenzare il calcolo. È il caso dei destinatari del metodo contributivo puro che riscattano un breve periodo collocato prima del 1996 per disapplicare, dal mese successivo al riscatto, il massimale contributivo; tale riscatto incrementa la contribuzione versata da parte del lavoratore e del datore di lavoro, massimizzando conseguentemente la quota contributiva dell'assegno.

Nel caso, invece, del riscatto agevolato ("low cost") di periodi collocati prima del 1996, con la circolare 54/2021 Inps ha chiarito che tale formula agevolata richiede l'opzione per il metodo di calcolo contributivo. Questa, oltre al ricalcolo delle quote retributive, determina altri effetti:

- per i dirigenti con alti tenori retributivi, l'applicazione del massimale contributivo dal mese successivo all'opzione, con conseguente riduzione della futura pensione;
- inoltre l'opzione, operata prima del pensionamento, preclude la facoltà di aderire alla pensione in opzione donna nonché a quella di vecchiaia anticipata per persone con disabilità almeno pari all'80%.

Va infine ricordato come, per chi ha contributi solo post 1996, il riscatto di un periodo anteriore a tale anno consente l'accesso al pensionamento anticipato contributivo previsto agli attuali 64 anni e a quello di vecchiaia a 71 anni di età con soli 5 anni di contribuzione effettiva.